

CONVENZIONE

TRA

l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (di seguito denominato Inail) Direzione regionale per la Puglia, codice fiscale 01165400589, con sede e domicilio fiscale in Bari Corso Trieste n. 29, rappresentato dal Direttore regionale dr. Giuseppe Gigante nella qualità di legale rappresentante pro-tempore

e

la Struttura "Argea srls"
codice fiscale e partita IVA 08556830720
con sede legale in Modugno (Ba) al Viale dell'artigianato, 19
rappresentata dal dr. Giorgio Flora
nella qualità di legale rappresentante
(di seguito denominata Struttura)

PER

L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI INTEGRATIVE DI RIABILITAZIONE

PREMESSO CHE

in data 2 febbraio 2012 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ha approvato l'Accordo quadro per la definizione delle modalità di erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria da parte dell'Istituto nazionale contro gli infortuni sul lavoro (Inail);

l'articolo 2, comma 2, dell'Accordo quadro, prevede che "l'Inail, d'intesa con la Regione interessata, mediante l'utilizzo di servizi pubblici o privati, ai sensi dell'articolo 11, comma 5 bis, del d. lgs. 9 aprile 2008, n. 81, comunque nel rispetto della normativa in materia di autorizzazione all'esercizio delle attività, potrà altresì erogare le prestazioni integrative necessarie al recupero dell'integrità psicofisica dei lavoratori infortunati o tecnopatici, anche ai fini del loro reinserimento socio-lavorativo";

in data 01 agosto 2013 l'Inail e la Regione Puglia hanno stipulato un protocollo d'intesa in attuazione del predetto Accordo;

in data 10 febbraio 2015 l'Inail e la Regione Puglia hanno stipulato una convenzione in virtù della quale, sulla base dell'elenco delle strutture private titolari di accreditamento istituzionale fornito dalla Regione, l'Inail può stipulare convenzioni finalizzate all'erogazione di prestazioni integrative necessarie al recupero dell'integrità

psicofisica dei lavoratori infortunati o tecnopatici, anche ai fini del loro reinserimento socio-lavorativo;

la Struttura, in possesso di autorizzazione all'esercizio dell'attività e di accreditamento, con assegnazione di relativo budget in ordine alle prestazioni Lea, è interessata ad erogare in favore degli infortunati sul lavoro e dei tecnopatici, su richiesta dell'Inail e con oneri a carico dello stesso, le prestazioni integrative (Lia), di cui all'articolo 11, comma 5 bis, del d. lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., in materia di riabilitazione;

tanto premesso si conviene e si stipula quanto segue

Art.1 Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art.2 Oggetto

La presente convenzione ha per oggetto l'erogazione, in favore degli infortunati sul lavoro e dei tecnopatici, delle prestazioni integrative, di cui all'articolo 11, comma 5 bis, del d. lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., in materia di riabilitazione.

Art. 3 Modalità di erogazione delle prestazioni

La Struttura assume l'obbligo di erogare le prestazioni richieste alle condizioni di cui al nomenclatore tariffario allegato alla presente convenzione (all. 1), della quale costituisce parte integrante.

La Struttura si impegna ad erogare la visita fisiatrica (formalizzata su ricettario regionale o dal medico curante o dal medico Inail) entro massimo 5 giorni dalla richiesta di prenotazione ricevuta dalla Sede Inail competente.

La Struttura si impegna ad erogare le prestazioni con la tempestività necessaria e comunque nel rispetto dei tempi indicati nel progetto riabilitativo autorizzato dall'Inail, da avviare entro 5 giorni lavorativi dalla data di ricezione della prescrizione Lia trasmessa con modalità telematiche.

L'impegno di cui sopra è assunto con riferimento all'intero percorso riabilitativo per il quale l'assistito Inail è indirizzato alla struttura convenzionata.

Per ogni giorno di ritardo, non giustificato nell'avvio del progetto riabilitativo, sarà applicata una penale dell'1% sull'importo della fattura.

Qualora i sanitari della Struttura ravvisino la necessità di prestazioni ulteriori rispetto a quelle già validate dall'Inail, l'erogazione delle stesse dovrà essere previamente richiesta in forma scritta e motivata ed autorizzata dall'Istituto.

La Struttura si impegna a non erogare, in favore degli assicurati Inail in trattamento, prestazioni aggiuntive non previste nel progetto riabilitativo, attenendosi strettamente a quanto già autorizzato dall'Istituto.

Art. 4

Corrispettivi delle prestazioni rese

La Struttura non richiederà alcun pagamento agli assistiti Inail e, una volta effettuate le prestazioni autorizzate, emetterà fattura a carico della Sede Inail competente del caso. L'Istituto, previa verifica della regolare esecuzione, provvederà al pagamento delle fatture emesse dalla Struttura entro 60 giorni dalla ricezione, a mezzo bonifico bancario da effettuarsi sul conto corrente:

=====

La Struttura si impegna a dare tempestiva comunicazione all'Inail di ogni variazione delle coordinate bancarie indicate nella presente convenzione.

La fatturazione avverrà secondo le modalità previste dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, da regolamento di cui al d. m. 3 aprile 2013, n. 55 e s.m.i. e secondo quanto previsto dal flusso (all. n. 2), parte integrante del presente atto.

Qualora il percorso riabilitativo preveda anche prestazioni incluse nei Livelli essenziali di assistenza prescritte da medici convenzionati col Servizio sanitario o da medici dell'Inail su ricettario fornito dalla Asl, il rimborso delle predette prestazioni sarà richiesto dalla Struttura alla competente Asl, con le modalità ordinariamente seguite per il rimborso delle prestazioni erogate in regime di accreditamento.

Le prestazioni Lea dovranno in ogni caso essere prenotate tramite il Servizio Cup aziendale e potranno essere erogate dalla Struttura nei limiti del budget assegnato.

Art.5

Durata

La presente convenzione ha durata di 3 anni, decorrenti dalla data dell'ultima sottoscrizione digitale, ed è rinnovabile con esplicita manifestazione di volontà delle parti, notificata via p.e.c. almeno 90 giorni prima della scadenza, previo rinnovo della convenzione attuativa Inail-Regione Puglia.

Le Parti convengono che integrazioni e/o modifiche dei contenuti della convenzione debbano essere sottoscritte digitalmente.

Art.6

Risoluzione e recesso unilaterale

La presente convenzione sarà risolta dall'Inail qualora, a seguito di verifiche periodiche, sia riscontrato il venir meno, in capo alla Struttura del requisito della

regolarità contributiva, dell'accreditamento e in caso di contestata e reiterata o qualitativamente non appropriata esecuzione. La Struttura si impegna a dare immediata comunicazione all'Inail dell'eventuale perdita dell'accreditamento.

Le parti potranno recedere dalla presente convenzione con il preavviso di almeno sei mesi con comunicazione scritta da inviarsi a mezzo p.e.c. alla Sede Inail competente.

Art. 7

Obblighi di riservatezza e sicurezza

Ai sensi del Codice della privacy di cui al d. lgs. n. 196 /2003 come novellato dal d. lgs. n. 101/2018 contenente disposizioni per l'adeguamento del Codice al GDPR-Regolamento UE n. 2016/679 e delle deliberazioni del Garante per la protezione dei dati personali, ciascuna Parte dichiara che il trattamento dei dati personali scambiati per la sottoscrizione della presente Convenzione è svolto nel rispetto dei principi e dei diritti fissati dalla suindicata normativa e per le finalità connesse strettamente all'esecuzione della stessa.

Le Parti agiscono, in merito alle attività attuative della presente Convenzione, in qualità di titolari autonomi del trattamento e si impegnano ad operare nel pieno rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

Art.8

Salute e sicurezza sul lavoro

La Struttura si impegna alla piena e completa osservanza della normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

In particolare è responsabile, nei locali e negli ambulatori di propria pertinenza, delle misure di prevenzione e tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Art. 9

Responsabilità e manleva

La Struttura si obbliga a tenere indenne l'Inail da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti imputabili al personale ed ai collaboratori della Struttura stessa ed assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni cagionati dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche se eseguite da parte di terzi.

Anche a tal fine la Struttura dichiara di essere in possesso di una adeguata copertura assicurativa a garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali per tutta la durata della convenzione.

Art.10

Foro competente

Qualsiasi controversia che possa scaturire dall'interpretazione e dall'attuazione del presente atto sarà devoluta alla competenza del Foro di Bari.

Art.11

Spese contrattuali e di registrazione

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 9 della Tabella, allegato B, annessa al d.p.r. n. 642/1972 ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del d. p. r. 26 aprile 1986 n. 131. Dette spese saranno a esclusivo carico della parte richiedente.

Il presente documento informatico è sottoscritto dalle parti con firma digitale apposta ai sensi dell'art. 24 del d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" come modificato dal d. lgs. n. 235 del 30 dicembre 2010 e sostituisce il documento cartaceo e le firme autografe.

Per l'Inail – Direzione regionale
per la Puglia
Il Direttore regionale
dr. Giuseppe Gigante

Per la Struttura
Argea srls
Il legale rappresentante
dr. Giorgio Flora